



Città di Preganziol

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17.07.2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag	3
Art. 2	Individuazione situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale.....	pag	3
Art. 3	Requisiti per l'assegnazione	pag	3
Art. 4	Domanda di assegnazione temporanea di alloggio	pag	4
Art. 5	Commissione e formazione della graduatoria.....	pag	4
Art. 6	Criteri e punteggi per la graduatoria	pag	5
Art. 7	Assegnazione	pag	5
Art. 8	Oneri.....	pag	6
Art. 9	Consegna degli alloggi	pag	6
Art. 10	Subentro nell'assegnazione.....	pag	7
Art. 11	Determinazione del canone concessorio	pag	7
Art. 12	Fondo sostegno alloggi	pag	8
Art. 13	Morosità nel pagamento del canone concessorio.....	pag	8
Art. 14	Condizioni risolutive dell'assegnazione di alloggio	pag	8
Art. 15	Decadenza dall'alloggio	pag	9
Art. 16	Norme transitorie e finali	pag	9
Allegato A	“Criteri di priorità per l'assegnazione e relativi punteggi”	pag	11

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli alloggi residenziali che l'Amministrazione Comunale destina alle situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale.
2. Le seguenti norme sono finalizzate a garantire l'applicazione delle procedure, sotto il profilo organizzativo, per assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini posti dalla legge, con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.

Art. 2 - Individuazione situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale

1. Vengono considerate situazioni di emergenza abitativa e disagio sociale le seguenti condizioni:
 - a) essere destinatario di un provvedimento esecutivo di sfratto o essere soggetto ad un provvedimento di vendita coattiva dell'alloggio;
 - a-bis) essere stato destinatario di un provvedimento di sfratto (anche senza procedimento giudiziario) o essere stato soggetto ad un provvedimento di vendita coattiva dell'alloggio ed aver reperito una sistemazione alloggiativa provvisoria e/o precaria; ***
 - b) mancanza di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità; nel caso in cui l'alloggio sia abitato dal proprietario è necessario che l'evento che ha determinato lo sgombero non sia imputabile al proprietario stesso;
 - c) mancanza di alloggio con contestuale sistemazione in luogo non ad uso abitativo permanente quali, ad esempio, roulotte, baracca, box, cantina, magazzino, negozio e che comunque non abbiano i requisiti di agibilità;
 - d) essere locatario di alloggio igienicamente inadeguato, insalubre, con attestazione ASL dalla quale risulti la condizione di inagibilità;
 - e) essere destinatario di un progetto psico-sociale o socio-riabilitativo a cura dei servizi socio-sanitari territoriali in condizione di emergenza abitativa attestata dai servizi sociali.

Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio i nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa e disagio sociale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 27 L. 189/02);
 - b) residenza anagrafica nel Comune di Preganziol da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di assegnazione;
 - c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio ubicato in qualsiasi località ad eccezione dell'alloggio che sia stato dichiarato inagibile ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 7 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035;
 - d) **valore economico** del nucleo familiare¹ pari o inferiore ad € 15.000,00. **Tale valore** è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

¹ Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente al momento della domanda di assegnazione.

eventuale altro indicatore sostitutivo previsto dalla norma. Limitatamente alla condizione prevista dall'art. 2, lettera e), è ammessa la deroga al limite reddituale su proposta dell'Assistente Sociale comunale ed approvazione della Commissione di cui al successivo art. 5; *

- e) non aver ceduto o rinunciato, in tutto o in parte, ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ad un alloggio comunale eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - f) non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
2. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla presentazione della domanda, nonché al momento della assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria, e per tutta la durata della concessione. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata ai Servizi Sociali.
 3. I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni alle quali deve essere allegata copia di un valido documento di identità, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti ed in particolare la Guardia di Finanza.

Art. 4 - Domanda di assegnazione temporanea di alloggio

1. La domanda di assegnazione temporanea di alloggio, da presentare al Comune di Preganziol deve essere fatta per iscritto e redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.
2. Le domande vanno presentate ciascun anno dal 1 gennaio al 31 dicembre, e concorrono **alla formazione delle graduatorie semestrali riferite allo stesso anno.***
3. Possono essere presentate istanze di integrazione/**aggiornamento** relative alle domande di cui al comma 2 che verranno valutate ai fini della formazione **delle graduatorie semestrali riferite allo stesso anno. Le integrazioni/aggiornamenti pervenute entro il 30 giugno verranno valutate per entrambe le graduatorie semestrali, quelle pervenute dall'1/7 al 31/12 per la graduatoria del 2° semestre.***
4. L'istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria si svolgeranno come previsto al successivo art. 5.
5. Per tutte le condizioni previste dalle legge, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (ad esclusione delle dichiarazioni sanitarie).

Art. 5 – Commissione e formazione della graduatoria

1. Per la valutazione delle domande, la formazione delle graduatorie e l'espressione dei pareri previsti dal presente Regolamento, provvede apposita Commissione costituita da:
 - il Responsabile del Settore comprendente i Servizi Sociali con funzioni di Presidente;
 - il Responsabile del Servizio Politiche Sociali;
 - altro membro nominato dal Presidente.Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente individuato dal Presidente.

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

2. La Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
3. Le domande presentate dal 1° gennaio al **30 giugno di ogni anno, vengono valutate dalla commissione per la formazione delle graduatorie provvisorie del 1° e 2° semestre del medesimo anno. Le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, vengono valutate dalla commissione per la formazione della graduatoria provvisoria del 2° semestre del medesimo anno.****
4. La graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale **on-line*** per quindici giorni consecutivi e diventa definitiva, qualora entro il periodo di pubblicazione non pervengano al Protocollo dell'Ente ricorsi da parte degli interessati, mediante approvazione con Determinazione del Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali.
5. La Commissione, entro i **trenta*** giorni successivi al termine di avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, esamina gli eventuali ricorsi e redige la graduatoria definitiva che verrà approvata con Determinazione dal Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali.
6. La graduatoria definitiva diviene efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale **on-line*** e resta valida fino all'entrata in vigore di successiva graduatoria.

Art. 6 - Criteri e punteggi per la graduatoria

1. Gli alloggi comunali vengono assegnati sulla base delle seguenti categorie di criteri di priorità:
 - Condizioni Oggettive;
 - Condizioni Soggettive;
 - Condizioni Sociali.
2. I punteggi relativi ai criteri di priorità per l'assegnazione sono specificati nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 7 – Assegnazione

1. L'assegnazione verrà effettuata in base alla posizione in graduatoria, tenendo conto della disponibilità alloggiativa e della permanenza dello stato di disagio abitativo e/o sociale e dei requisiti previsti dall'art. 3.
2. A parità di punteggio saranno adottati, **nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:**
 - **il maggior punteggio attribuito alle Condizioni Soggettive (allegato A);**
 - **il maggior numero di minori a carico;**
 - **la minor somma complessiva delle età dei minori a carico;**
 - **la maggior età anagrafica del richiedente.***
3. La mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti farà decadere il diritto di essere utilmente collocato in graduatoria, senza possibilità di ricorso, con la conseguente eliminazione dalla graduatoria stessa.
4. Le assegnazioni sono a titolo provvisorio della durata massima di mesi ventiquattro. L'Assegnatario si deve impegnare entro il termine previsto dalla concessione a trovare una soluzione alternativa.
5. Qualora le famiglie assegnatarie permangano in emergenza abitativa o disagio sociale, esse possono produrre documentata istanza al fine del rinnovo della concessione.

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

6. Il Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali, valutate le istanze, previo parere scritto rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 5, può autorizzare il rinnovo della concessione in scadenza per una durata ulteriore fino a due anni quando il perdurare dell'emergenza abitativa, documentata nelle opportune forme con le informazioni e le valutazioni elaborate dai Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.
7. Allo scadere dei ventiquattro mesi o, in caso di rinnovo, del termine ulteriormente concesso, il Responsabile dell'ufficio Contenzioso avvierà la procedura di decadenza dall'alloggio occupato senza titolo da parte dell'assegnatario inottemperante agli obblighi contrattuali, secondo quanto disposto dal successivo art.15.
8. E' espressamente vietata la rinnovazione tacita della **concessione** *.
9. L'assegnazione, su proposta del Responsabile del Settore Politiche Sociali, previo parere scritto rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 5, può diventare definitivo per i nuclei familiari che occupano un alloggio comunale da almeno due anni e sono composti solo da persone di età superiore agli anni sessantacinque, salvo quanto previsto dal successivo art. 14 in materia di decadenza dall'alloggio del presente Regolamento.
10. Il carattere della precarietà e della temporaneità nell'assegnazione, comporta l'obbligo da parte dei beneficiari, ad avvenuta assegnazione temporanea, di presentare ed eventualmente integrare entro il primo termine utile, la domanda per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, pena la mancata proroga dell'assegnazione temporanea.

Art. 8 - Oneri

1. Sono a carico degli assegnatari:
 - tutte le spese per la stipula dei contratti di fornitura utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, ecc.);
 - le eventuali spese condominiali;
 - metà delle spese di stipula della concessione;
 - le spese di manutenzione ordinaria, così come precisato nella concessione.
2. Non sono consentiti interventi e modifiche sugli immobili senza autorizzazione preventiva da parte del Servizio Demanio/Patrimonio.

Art. 9 - Consegna degli alloggi

1. L'assegnazione viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della raccomandata gli aventi diritto devono trasmettere l'accettazione dell'assegnazione, pena la decadenza della stessa.
3. Entro trenta giorni dall'assegnazione dell'alloggio si procederà alla stipula di regolare concessione e consegna delle chiavi.
4. Entro trenta giorni dalla stipula della concessione, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario, salvo eventuale proroga del termine per gravi e giustificati motivi.
5. La mancata occupazione, senza giustificato motivo, dell'alloggio entro i termini prescritti, comporterà la decadenza del diritto e la revoca conseguente dell'assegnazione.

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

Art. 10 - Subentro nell'assegnazione

1. Nell'ipotesi di nucleo familiare composto da due persone legate da vincolo di coniugio o convivenza more-uxorio, in caso di decesso dell'assegnatario subentrerà nella titolarità della concessione l'altro componente il nucleo familiare già residente nell'alloggio.

Art. 11- Determinazione del canone concessorio *

1. Il canone **concessorio*** annuale sarà calcolato sul reddito fiscale complessivo del nucleo familiare riferito all'ultima dichiarazione e/o certificazione disponibile secondo le seguenti fasce:

Fascia	Limite reddituale del nucleo familiare	canone annuale
A	Non superiore alla pensione minima inps dell'anno precedente	4% del reddito fiscale
B	Fino a 2 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	6% del reddito fiscale
C	Fino a 3 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	7% del reddito fiscale
D	Fino a 4 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	8% del reddito fiscale
E	Fino a 5 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	9% del reddito fiscale
F	Fino a 6 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	10% del reddito fiscale
G	Fino a 7 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	12% del reddito fiscale
H	Oltre 7 volte la pensione minima inps dell'anno precedente	14% del reddito fiscale

2. L'importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di una **quota fissa pari ad € 15,00 (quindici), rivalutata annualmente a decorrere dal 1° agosto 2014, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.***
3. Nella ipotesi di rinnovo previsto dall'art. 7, comma 6, il canone mensile verrà determinato con l'aliquota della fascia reddituale immediatamente superiore a quella precedentemente determinata in base al reddito, fatte salve particolari situazioni di disagio socio-economico per le quali la Giunta Comunale, previa acquisizione del parere scritto della Commissione di cui all'art. 5, valuterà la possibilità di concedere la sospensione dell'aumento.
4. Il canone dovrà essere corrisposto con rate mensili anticipate ciascuna da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese alla Tesoreria Comunale.
5. **Il canone sarà adeguato a decorrere dal 1° agosto di ciascun anno, prendendo a riferimento i redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione e/o certificazione che l'assegnatario comunicherà ai Servizi Sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. La decorrenza dell'adeguamento e il termine di presentazione dei redditi del nucleo, potranno essere posticipati con apposita comunicazione del Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali per giustificati motivi.***
6. **L'importo del canone mensile sarà determinato con arrotondamento all'euro, per eccesso se uguale o superiore ai cinquanta centesimi, per difetto negli altri casi.***

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

Art. 12 – Fondo sostegno alloggi

1. È istituito un fondo sostegno alloggi destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocati in fascia A e B di cui all'articolo 11.
2. Sono destinatari del fondo anche agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, collocabili in fascia A e B sulla base della situazione reddituale corrente.
3. Il fondo sostegno alloggi è determinato annualmente in misura pari al dieci per cento dei canoni degli alloggi comunali riscossi nell'anno precedente.
4. È in facoltà della Giunta Comunale deliberare l'incremento del suddetto fondo.
5. L'utilizzo del fondo è determinato dal Responsabile del Settore delle Politiche Sociali, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 5, ed è finalizzato a dare un sostegno economico al nucleo familiare che si trova in grave difficoltà economico-sociale nella gestione dell'alloggio assegnato.

Art. 13 – Morosità nel pagamento del canone concessorio*

1. La morosità nel pagamento del canone **concessorio*** che si protragga oltre tre mesi è causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
2. La morosità potrà essere sanata non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.
3. Qualora la morosità sia legata ad uno stato di grave patologia dell'assegnatario o a situazioni contingenti che comportino gravi difficoltà, la Giunta Comunale, previa acquisizione del parere scritto della Commissione di cui all'art. 5, valuterà la possibilità di concedere la riduzione temporanea parziale del canone mensile dovuto.

Art. 14 – Condizioni risolutive dell'assegnazione di alloggio

1. L'assegnazione di alloggio decade, previa valutazione della Commissione preposta, ogni qualvolta l'assegnatario:
 - a) non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
 - c) non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi dell'alloggio concesso;
 - d) **abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;***
 - e) **non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione dell'Amministrazione, giustificata da gravi motivi;***
 - f) risulti assegnatario di alloggio E.R.P.;
 - g) abbia una morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3;

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

- h) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - i) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - j) abbia realizzato nell'alloggio opere non attinenti alla manutenzione ordinaria.
 - k) ospiti, anche temporaneamente terze persone, salvo casi di comprovata necessità autorizzati dal responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali;
 - l) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - m) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Preganziol;
 - n) sia venuta meno la disponibilità a collaborare con il Servizio Politiche Sociali per la realizzazione del progetto concordato con l'assegnatario finalizzato a porre in essere azioni atte al superamento dei fattori scatenanti l'assegnazione;
 - o) viva solo e risulti essere nella condizione di non-autosufficienza psico-fisica (con riferimento ai profili di autonomia della SVAMA o certificato del medico di medicina generale che attesta la condizione di non autosufficienza) e non sia più in grado di condurre vita autonoma. I familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C. dovranno provvedere ad una diversa sistemazione del familiare mediante inserimento in struttura residenziale o accoglimento presso il proprio domicilio.
2. La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio comporterà l'applicazione delle procedure di cui all'art. 15.
 3. Nelle ipotesi previste dal precedente comma 1, lettera o), il Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali, acquisito il parere scritto della Commissione di cui all'art. 5, può autorizzare la sospensione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per i tempi strettamente necessari all'ingresso in struttura o altra forma alternativa.
 4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b) il Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali, trasmette gli atti alla competente autorità giudiziaria.

Art. 15 – Decadenza dall'alloggio

1. Il Responsabile dell'ufficio Contenzioso, acquisito il parere della Commissione di cui al precedente art. 5, entro i successivi trenta giorni, avvia il procedimento di decadenza che comporterà la risoluzione di diritto della **concessione**.*

Art. 16 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, agli occupanti gli alloggi di cui all'art. 1, comma 1, viene attribuita la condizione di cui all'art. 2 lett. e). Qualora gli occupanti risultino privi dei requisiti previsti dall'art. 3, dovranno adeguarsi alle nuove norme introdotte dal presente Regolamento comunale senza possibilità alcuna di ricorsi, deduzioni o proroghe eccetto quelle concesse per sanare la propria situazione.
2. Le domande di assegnazione alloggio temporaneo che perverranno al Comune dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento al 1° gennaio dell'anno successivo, concorreranno alla formazione della prima graduatoria riferita all'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento stesso.

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

3. La modifica del limite reddituale, di cui all'art. 3 comma 1 lett. d), compete alla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore comprendente il Servizio Politiche Sociali.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che la Deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

CONDIZIONI OGGETTIVE	
Rilascio alloggio	
Richiedenti che debbano rilasciare l'alloggio, o lo abbiano rilasciato* , a seguito di provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:	
A.1) Richiedente che deve abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per pubblica incolumità;	punti 20
A.2) Richiedente con sistemazione alloggiativa a titolo precario procurata dall'Amministrazione Comunale o, comunque, concordata con l'Assistente Sociale di riferimento.*	punti 20
A.3) Richiedente soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimento di vendita coattiva dell'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale	punti 12
Disagio abitativo	
Situazione di grave disagio abitativo accertato dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data della presentazione della domanda dovuta alla presenza delle seguenti condizioni:	
B.1) Abitazione in alloggio ricavato in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità sono stati adibiti impropriamente, ad abitazione.	punti 15
B.2) Abitazione in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ULSS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;	punti 8
B.3) Abitazione in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa per il nucleo familiare con portatori di handicap (barriere architettoniche) ineliminabile con normali interventi manutentivi;	punti 5
La condizione dell'anno non è richiesta quando il disagio abitativo derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto.	
Le condizioni A1, A2,A3, non sono cumulabili fra di loro né con le altre condizioni oggettive B1 , B2, B3, che pure non sono cumulabili tra loro.	

CONDIZIONI SOGGETTIVE	
Anziani	
C.1) nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 70 anni;	punti 8
C.2) nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 65 anni;	punti 5
C.3) presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda;	punti 3
I punti delle condizioni C1 – C2 – C3- non sono cumulabili fra di loro.	
Invalidi	
Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, in base alla normativa vigente.	
D.1) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone portatrici di handicap alle quali è stata riconosciuta l'invalidità totale;	punti 10
D.2) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persona portatrici di handicap alle quali è stata riconosciuta l'invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%.	punti 8
D.3) minore di 18 anni, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute e certificate ai sensi delle vigenti normative;	punti 8
I punti delle condizioni D1, D2 e D3 , non sono cumulabili fra di loro se riferite alla stessa persona.	

* (modifiche apportate con C.C. n. 18 del 17.07.2013)

Situazione familiare	
E.1) nuclei familiari monogenitoriali composti da un solo adulto con minore (i):	punti 5 per minore
E.2) nuclei familiari in cui vi siano figli minori a carico	punti 2 per minore
E.3) nuclei familiari in cui vi siano, coniuge o altri conviventi maggiorenni a carico	punti 1 per persona a carico

CONDIZIONI SOCIALI (riferite a nuclei familiari per i quali è già in corso un progetto di sostegno)	
L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene solamente su valutazione e conseguente richiesta dei Servizi Sociali.	
F1. Nuclei familiari in situazione di disagio sociale, nel quale è presente anche la componente abitativa, sostenuti dai Servizi Sociali a seguito del fallimento di soluzioni possibili autonomamente ricercate dai nuclei stessi. - Tutela minori: grave rischio per il minore anche a seguito di interventi di competenza dell'autorità giudiziaria minorile o ordinaria; - Grave conflitto familiare: coabitazione difficile e insolvibile, dopo aver tentato diversi tipi di mediazione, tra soggetti dello stesso nucleo in particolare con la presenza di minori, anziani o adulti con patologie rilevanti, necessari di tutela con particolare attenzione alle persone che hanno subito violenza; - Persone sole: anziane e/o adulte con patologie rilevanti dal punto di vista sanitario che necessitano di un quadro assistenziale domiciliare adeguato o con limitate capacità di mantenere un contesto anche abitativo autonomo; - Progetti speciali e/o temporanei: nuclei familiari residenti sul territorio con particolare difficoltà di integrazione sociale o sprovviste di un'abitazione.	punti 15
F2. Casi per cui i Servizi Sociali comunali attestano lo stato di urgenza e per i quali l'intervento abitativo concorre al fine di garantire la sicurezza sociale di tutto o di parte del nucleo familiare.	punti 5